



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

\*\*\*

## **COVID 19 (CORONAVIRUS)**

### **D.L. 18/2020 – DOMANDE PER INDENNITA' DI 600 EURO**

#### **ISTRUZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEL**

#### **"PIN SEMPLIFICATO" O RECUPERO DELLO STESSO**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

si ricorda ancora che con gli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 è stata riconosciuta un'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

**L'indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento.**

Restano fuori dalla competenza dell'INPS le indennità per i collaboratori sportivi le cui risorse (50 milioni di euro) sono state attribuite in gestione alla società Sport e Salute Spa, che provvederà all'istruzione delle domande, all'erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati (art. 96 del decreto "Cura Italia").

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, ossia:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020** (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) **e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie** (art. 27 D.L. n. 18/2020);
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e confermato dal messaggio Inps n. 1288/2020 – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 D.L. n. 18/2020);
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (articolo 29 D.L. 18/2020);
- **operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione**, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30 D.L. n. 18/2020);

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo**, con un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (articolo 38 D.L. n. 18/2020).

**Lo studio scrivente, in qualità di intermediario e delegato alla gestione sul sito istituzionale INPS e quindi all'accesso ai Vostri Cassetti previdenziali, non ha ad oggi la possibilità di effettuare le domande relative al bonus di 600,00 euro.**

Quindi al momento le domande possono essere presentate solo con il PIN (personale) del cittadino (e non con il PIN dell'Intermediario STUDIO POGGIANI).

**Si invita tutti, innanzitutto, a visionare tutte le CIRCOLARI DELLO STUDIO, necessarie per ottenere tempestivamente tutti gli aggiornamenti sui decreti e le novità "COVID-19".**

**Come ulteriore servizio, lo Studio La invita a leggere le istruzioni per richiedere il PIN SEMPLIFICATO (o per recuperare il PIN chiesto in passato).**

Sulle istruzioni qui allegate, in formato .pdf, è presente (al punto "C") anche la procedura per raggiungere la presentazione della domanda del BONUS 600,00 EURO ma non ancora attiva.

**Quindi, pur avendo inoltrato la richiesta della prima parte del pin, il cosiddetto PIN SEMPLIFICATO, di 8 caratteri, il sistema non vi farà accedere alla procedura (verrà fuori il messaggio che gli ulteriori 8 caratteri saranno inviati per posta ordinaria); nei prossimi giorni, invece, sarà sbloccata la procedura con l'inserimento del PIN SEMPLIFICATO (di 8 caratteri) che sarà inviato per sms, mail o PEC al momento della registrazione.**

**Infine, dopo l'elencazione fatta in precedenza, come da provvedimenti emanati, si evidenzia, in estrema sintesi, che le domande possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE dalle seguenti categorie:**

- liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) non iscritti ad altro ente previdenziale obbligatorio;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla data del 23 febbraio 2020)
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ossia artigiani e commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I lavoratori non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso dell'anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Dopo le risposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (FAQ postate sul sito) si legge ulteriormente quanto segue:

- **Fondo di ultima istanza.** È un sostegno per i lavoratori esclusi da altre forme di sostegno al reddito, e prevede l'erogazione di € 600 a persona. A questo fondo dovranno guardare i professionisti in regime di libera attività e si sta ragionando sull'inclusione di colf e badanti, a oggi escluse. È anche allo studio il coinvolgimento nell'operazione delle casse professionali.

- **Agenti di commercio e tempi determinati.** Troveranno tutela nel fondo di ultima istanza, e non possono beneficiare dell'indennità di € 600 che riguarda solo coloro che non siano iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie. Anche i lavoratori a tempo con contratto in scadenza in questi giorni, se esclusi da altre forme di tutela possono accedere al Fondo di ultima istanza;
- **Coadiuvanti.** Dalla nostra lettura e in linea con parte della dottrina, tra i lavoratori autonomi dovrebbero trovare posto anche questi soggetti, facenti parte dell'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis c.c.; sul punto si attendono, però, chiarimenti ministeriali;
- **Soci di società personali e di capitali.** Anche in questo caso, la dottrina inserisce tali soggetti tra i destinatari, salvo alcune eccezioni (per esempio, i soci accomandanti)

**Soci di società personali e di capitali  
(interpretazione dello Studio e di parte della dottrina)**

*Come appena indicato, la detta indennità spetta, letteralmente e per il mese di marzo 2020, ai sensi dell'art. 28 dl 18/2020, ai "lavoratori autonomi" iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), sempreché non risultino titolari di pensione, non siano iscritti in altre forme di previdenza obbligatoria e, inevitabilmente, non percepiscano il reddito di cittadinanza.*

*La norma individua, come destinatari, i lavoratori autonomi e, su tale definizione, sono scattati i primi dubbi sulla possibile fruibilità da parte di soci di società personali e di coadiuvanti dell'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis c.c..*

*A parere di chi scrive, invece, proprio per il fatto che gli obbligati all'iscrizione all'AGO sono i soci operativi delle società personali (dovendo restare esclusi i soli soci accomandanti delle sas) e i coadiuvanti, sebbene il versamento sia eseguito dal titolare dell'azienda per questi ultimi, la detta indennità deve spettare anche a tali tipologie di soggetti.*

*L'articolo 27 del dl 18/2020 dispone l'assegnazione di una indennità, per un ammontare pari a 600 euro, per il mese di marzo, ai liberi professionisti, titolari di partita Iva, alla data del 23/02/2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, di cui al comma 26, dell'art. 2 della legge 335/1995.*

*Il successivo art. 28 prevede, invece, l'assegnazione di una indennità per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'Inps ovvero a quella degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con esclusione della gestione separata Inps.*

*Sulla base dei contenuti delle due diverse disposizioni si ritiene che, innanzitutto, un amministratore non socio di una società a responsabilità limitata possa ottenere l'indennità, con esclusione di colui che risulta iscritto a un ordine professionale, che un amministratore-socio della medesima srl, non artigiana e non commerciale, possa fruire della medesima indennità (si tratta, per entrambi, di quella indicata dall'art. 27), mentre un amministratore socio di una società a responsabilità limitata, commerciale o artigiana, non possa beneficiare della detta indennità (art. 27) ma dell'indennità indicata dal successivo articolo (art. 28). In effetti, coordinando le disposizioni e tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale di previdenza (Inps, nota 20/03/2020), con la quale non viene richiesto il possesso della partita Iva, al fine di essere inquadrato come lavoratore autonomo, l'amministratore di una società a responsabilità limitata, iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti, deve poter usufruire dell'indennità pari a 600 euro, di cui all'art. 28 del dl 18/2020.*

**Naturalmente, trattasi di un servizio dello Studio e quindi sarà una prestazione da quantificare in sede di emissione delle notule per gli onorari periodici e/o personali.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Pistoia, lì 27 marzo 2020

**Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani**